



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Torino di Sangro (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 4, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Luigi DI MARCO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Torino di Sangro** - comune con 2.223 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 25 febbraio 2017, protocollo n. 604 e in data 20 dicembre 2017, protocollo n. 3792, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 30 marzo 2019, protocollo n. 1172 e in data 28 gennaio 2020, protocollo n. 798.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Torino di Sangro in data 10 settembre 2020, prot. n. 4266, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018.

Con nota protocollo n. 10424 del 20 novembre, acquisita, in pari data, con protocollo n. 5046, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Torino di Sangro**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte

corrente positivo per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 (rispettivamente euro 97.142, euro 99.209 ed euro 32.309) mentre registra un saldo negativo pari a euro 99.042 nell'esercizio 2018.

Tale saldo negativo è dovuto, per la quasi totalità, alla presenza, nel calcolo degli equilibri, di spese di cui al titolo 2.04 (euro 97.820). Ciononostante, grazie al saldo positivo dell'equilibrio di parte capitale (euro 119.075), l'Ente raggiunge un equilibrio complessivo per euro 20.033.

Il Comune ha chiarito con la suddetta nota che *"l'ente, quale comune capofila di un progetto per le riserve regionali SANGRO e SINELLO, ha incassato e trasferito i fondi POR FESR ad altri 3 Comuni"*.

Si evidenzia, che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento del dettato costituzionale contenuto nell'art. 81, elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali.

Dai dati estrapolati da BDAP emerge che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, ha riportato un equilibrio complessivo di parte corrente per euro 5.520.

3. L'Ente non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 ed ha registrato nel quadriennio in esame un fondo di cassa sempre positivo (euro 543.237 nel 2015, euro 489.265 nel 2016, euro 407.677 nel 2017 ed euro 643.696 nel 2018). Tuttavia, nonostante quanto previsto dal punto 10 (ed in particolar modo dal paragrafo 10.6) dell'allegato 4/2 al d.lgs 118 del 2011, non è mai stata quantificata la quota vincolata del fondo di cassa.

Tabella 1: Evoluzione del fondo di cassa

	2015	2016	2017	2018
Fondo di cassa	543.237	489.265	407.677	643.696
-di cui vincolato	-	-	-	-

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP e SIRTEL

Interpellato in merito, l'Ente ha evidenziato che *"...non ha mai ricorso all'anticipazione di cassa, pagando le ditte fornitrici prima di ricevere i relativi contributi vincolati"*.

La quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, pur in presenza di un sostanzioso fondo di cassa, si raccomanda all'Ente un costante monitoraggio delle entrate e delle spese vincolate, al fine di evitare l'insorgere di squilibri tali da creare sofferenza in termini di liquidità.

4. La Sezione rileva, poi, che il Comune ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 maggio 2015, in cui è emerso un risultato di amministrazione pari ad euro 73.490. Dall'analisi di tale deliberazione si rileva l'assenza di accantonamenti e/o vincoli, in particolar modo la mancata

costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato calcolato a partire dal rendiconto 2015.

La Sezione osserva che l'Ente chiude gli esercizi analizzati con una quota disponibile, dopo aver accantonato, vincolato o destinato quote del risultato di amministrazione.

Tabella 2: Risultato di amministrazione

	2015	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione	170.083	152.439	167.507	180.529
Fondo crediti di dubbia esigibilità	87.115	80.901	84.161	108.595
Fondo contenzioso	10.000	20.000	30.000	40.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	7.809	7.809	9.761	3.904
Avanzo di Amministrazione	65.159	43.729	43.585	28.030

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e su dati BDAP.

Il risultato di amministrazione del 2015 è pari ad euro 170.083 con un avanzo di euro 65.159 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 87.115, al fondo indennità di fine mandato per euro 7.809 ed al fondo contenzioso per euro 10.000.

Il risultato di amministrazione del 2016 è pari ad euro 152.439 con un avanzo di euro 43.729 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 80.901, al fondo indennità di fine mandato per euro 7.809 ed al fondo contenzioso per euro 20.000.

Il risultato di amministrazione del 2017 è pari ad euro 167.507 con un avanzo di euro 43.585 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 84.161, al fondo indennità di fine mandato per euro 9.761 ed al fondo contenzioso per euro 30.000.

Il risultato di amministrazione del 2018 è pari ad euro 180.529 con un avanzo di euro 28.030 a seguito dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per euro 108.595, al fondo indennità di fine mandato per euro 3.904 ed al fondo contenzioso per euro 40.000.

Si ricorda che il punto 3.3 dell'allegato 4/2 al principio contabile di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 impone che: *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.”* mentre l'esempio 5 individua il fondo crediti dubbia esigibilità *“come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio”*.

L'Ente è tenuto al costante monitoraggio dei residui generati dal titolo 3 che, al 31 dicembre 2018, costituiscono il 50,92 per cento dei residui totali. Tali residui provengono per la quasi totalità dall'esercizio 2018 così come quelli generati sul titolo 1.

Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

5. Si osserva che l'Ente ha provveduto all'approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 del 27 dicembre 2018 e n. 37 del 20 dicembre 2019, relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

In base ai dati riportati nella deliberazione n. 37 del 20 dicembre 2019 le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

- Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato (S.A.S.I.) s.p.a. con una quota dell'1,20 per cento - partecipazione da mantenere;
- Infrastrutture Servizi Idrici (I.S.I.) s.r.l. in liquidazione con una quota dell'1,20 per cento - partecipazione da mantenere essendo la società in liquidazione;
- ECO.LAN s.p.a. con una quota dell'1,91 per cento - partecipazione da mantenere.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi. Pertanto, si sollecita la definizione della liquidazione di ISI S.r.l. che negli esercizi 2017 e 2018 ha generato perdite, rispettivamente, per euro 2.945.580 ed euro 1.474.491 (cfr. relazione tecnica alla deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 20 dicembre 2019).

Si rileva che, a fronte di tali perdite, l'Ente non ha predisposto un accantonamento cautelativo a titolo di fondo perdite società partecipate.

In merito agli organismi partecipati, si riscontra, tramite i questionari ai rendiconti 2015 e 2016, la mancata verifica dei rapporti creditori e debitori con le società partecipate in base all'articolo 11 comma 6 lettera j del d.lgs. n. 118 del 2011. Tale verifica è stata effettuata negli esercizi successivi ma nell'anno 2018, in base a quanto dichiarato dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto, "*non sono stati illustrati gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci*

con le società partecipate e che non sono state allegare al rendiconto tutte le note informative delle società". Il Comune ha chiarito che "la mancata conciliazione era causata da un credito «per accantonamento rischi su crediti» richiesto dalla partecipata ECOLAN Spa, «NON DOVUTO»".

Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si ponga in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta, infatti, funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

6. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle quattro annualità analizzate, sono emersi, inoltre, i seguenti riscontri:

- L'Organo di revisione ha rilevato, nella relazione al rendiconto 2018, che *"l'ente ha predisposto la relazione della giunta non conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. 118/2011, non esprime le valutazioni di efficacia, è carente di informazioni e non dettagliata"*, si sollecita l'Ente a predisporre una relazione conforme alla normativa vigente che garantisca trasparenza all'attività gestionale.
- Indice di tempestività dei pagamenti: l'indice ha registrato i seguenti valori:
 - anno 2015: 29,48 giorni;
 - anno 2016: 50,41 giorni;
 - anno 2017: 89,95 giorni;
 - anno 2018: 19,87 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*. Si raccomanda all'Ente a mantenere le misure che hanno garantito il rientro nei termini di legge dopo il superamento del limite, imposto dalla vigente normativa, nel corso dell'esercizio 2017.

7. Si rileva, poi, che il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2015, 2017 e 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Nell'esercizio 2016, come si evince dalla relazione al rendiconto, non sono state effettuate spese. In tutti gli esercizi presi in esame viene rispettato il limite di legge.

Il Comune ha dichiarato, con la suddetta nota, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile in linea con le norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, del pluriennale vincolato nonché degli altri fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio del fondo di cassa, in particolar modo della quota vincolata nel rispetto del principio contabile vigente;
- a adoperarsi per una celere liquidazione della società partecipata ISI S.r.l.;
- al rispetto degli adempimenti in materia di società partecipate nonché degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;

l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Torino di Sangro (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Il relatore
Luigi DI MARCO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA